

ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GORIZIA

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

- **CONFEDILIZIA Gorizia – Monfalcone, Associazione della Proprietà Edilizia del Friuli orientale e Terre bisiache**, in persona del proprio Presidente avv. Carlo del Torre
- **UPPI Unione Piccoli Proprietari Immobiliari** in persona del proprio Presidente dr. Claudio Figar
- **SUNIA** in persona del Legale Rappresentante provinciale signora Vivetta Nonis
- **SICET** in persona della componente della Segreteria Regionale Friuli VG, signora Alessandra Cragnolin
- **UNIAT** in persona del proprio Segretario Regionale signor Fabio Nemaz

PREMESSO

1. che è stato sottoscritto l'Accordo territoriale, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 marzo 1999 e successivamente in attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002, attualmente vigente;
2. che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
3. che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Gorizia in sostituzione di quello attualmente in vigore
4. che le Organizzazioni di categoria, decorsi i termini di cui al D.M 16.01.2017 hanno provveduto ad autoconvocarsi.

Tutto ciò premesso e considerato e facente parte integrante del presente accordo

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Accordo territoriale attualmente vigente è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Gorizia.

TITOLO A)

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/'98 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017)



1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Gorizia.
2. Il territorio del Comune di Gorizia, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in tre aree omogenee come da allegato 1 (Aree del Comune) contenente le vie o le porzioni di vie rientranti in ciascuna zona.
3. Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione).
4. I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 100% della variazione dell'indice Istat.
5. Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione tenendo conto degli Elementi oggettivi per la determinazione del canone di cui all'allegato 3 (elementi oggettivi), e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat, salvo il caso di opzione da parte del locatore per la cosiddetta cedolare secca ex d.lgs 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone).
7. Nella definizione della metratura dell'alloggio va considerata tutta la superficie calpestabile concessa in locazione in godimento esclusivo ovvero in uso promiscuo con altri utilizzatori a qualsivoglia titolo della medesima unità, in caso di locazione a porzione come stabilito al punto 14 del presente titolo, compresi accessori e pertinenze, quali, a titolo esemplificativo, rimesse, cantine, ripostigli, terrazze, nonché corti e giardini questi ultimi fino alla concorrenza di cinquanta metri quadri; per la parte di corti e/o giardini eccedente i 50 metri quadri la superficie viene calcolata limitatamente alla quota del 15 % di quella calpestabile. Il tutto con un margine di errore nella quantificazione della metratura, in eccesso o difetto del 5 %.
8. Tutti i contratti dovranno comunque attenersi alle normative nazionali e locali, ivi compresi i regolamenti comunali, anche con riferimento al numero massimo di persone che possono utilizzare i locali concessi in locazione.



9. Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 4% (quattro per cento) per i contratti di durata di quattro anni, del 7% per i contratti di durata di cinque anni, del 8% (otto per cento) per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
10. Per le unità abitative di superficie interna calpestabile inferiore a cinquanta metri quadrati i valori minimi e massimi di fascia sono aumentati del 10 % (dieci per cento)
11. Per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono un aumento fino al 20 % (venti per cento); per compiutamente arredato deve intendersi un alloggio dotato quantomeno della seguente mobilia: lavello, frigorifero, cucina a gas o elettrica, tavolo con seggiole, armadio-dispensa, letto con comodino ed armadio o cassetiera – guardaroba. L'elenco dettagliato dovrà comunque costituire allegato al contratto di locazione e sottoscritto dalle parti.
12. Come anche indicato nell'allegato 3, per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/'98 (immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ora Codice dei Beni culturali e del paesaggio) o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nel valore massimo, un aumento fino al 30 % a valere per l'intera durata contrattuale.
13. Tutti gli aumenti o riduzioni previsti nel presente accordo sono tra essi cumulabili.
14. Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intera unità è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
15. L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori o – ove richiesto da una delle parti - congiuntamente dalle rispettive associazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, purché entrambe firmatarie del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 e 5 (modello di attestazione).
16. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di trenta unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.
17. I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO B)



CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, L. 431/'98 e art. 2, D.M. 16 gennaio 2017)

1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Gorizia che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, risulta, ai dati dell'ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a 35.212.
2. I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
3. Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione), con un aumento fino al 10% nei valori minimi e massimi, per favorire la mobilità sul territorio.
4. Si applicano inoltre anche in via cumulativa, tutte le maggiorazioni o riduzioni previste per i contratti di cui al titolo A del presente accordo.
5. Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
6. I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
7. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:
 - **Fattispecie di esigenze dei proprietari.** Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori o comunque di familiari, intendendo per tali anche stabili conviventi, per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio o unione civile; separazione o divorzio o scioglimento dell'unione civile o della convivenza; ristrutturazione o demolizione o ampliamento dell'immobile; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria, dei figli o altri familiari; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.



- **Fattispecie di esigenze dei conduttori.** Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; incarico di lavoro o su commessa in un Comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure proprie o di assistenza a familiari; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi, oppure assegnazione di un alloggio; separazione o divorzio o scioglimento di unione civile; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
8. In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal paragrafo 7 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano l'effettiva esigenza delle parti e il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
 9. Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
 10. L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente - ove richiesto - da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori o congiuntamente dalle rispettive associazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, purchè entrambe firmatarie del presente Accordo, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 e 5 (Modelli di attestazione).
 11. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di trenta unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del seguente Accordo.
 12. I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO C)



CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017)

1. L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Gorizia, che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del DM 16 gennaio 2017, è sede di Corsi di laurea dell'Università del Friuli e dell'Università di Trieste.
2. I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto al studio.
3. Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione), con un aumento fino al 10% nei valori minimi e massimi, per favorire la mobilità sul territorio.
4. Si applicano inoltre anche in via cumulativa, tutte le maggiorazioni o riduzioni previste per i contratti di cui al titolo A del presente accordo.
5. Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
6. Per la definizione della metratura dell'alloggio va considerata tutta la superficie calpestabile concessa in locazione in godimento esclusivo ovvero in uso promiscuo con altri utilizzatori a qualsivoglia titolo della medesima unità, in caso di locazione a porzione come stabilito al punto 14 del presente titolo, compresi accessori e pertinenze, quali, a titolo esemplificativo, rimesse, cantine, ripostigli, terrazze, nonché corti e giardini questi ultimi fino alla concorrenza di cinquanta metri quadri; per la parte di corti e/o giardini eccedente i 50 metri quadri la superficie viene calcolata limitatamente alla quota del 15 % di quella calpestabile. Il tutto con un margine di errore nella quantificazione della metratura, in eccesso o difetto del 5 %.
7. L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente - over richiesto - da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori o congiuntamente dalle rispettive associazioni della

proprietà edilizia e dei conduttori, purchè entrambe firmatarie del presente Accordo, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 e 5 (Modelli di attestazione).

8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di trenta unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del seguente Accordo.
9. I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO D)

CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

1. I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
2. Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 7, del presente Accordo.
3. Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO E)

ONERI ACCESSORI

Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO F)

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

1. Salvi diversi obblighi di legge, per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6, D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento, Allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la



parte interessata utilizza il modello allegato 6 (Modello di richiesta) al presente Accordo.

TITOLO G)

RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.
2. Prima della scadenza, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.
3. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
4. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni Organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.
5. Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
6. Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

All. 1: Aree del Comune di Gorizia

All. 2: Fasce di oscillazione del Comune di Gorizia

All. 3: Elementi oggettivi per la determinazione del canone

All. 4: Modello di attestazione bilaterale di rispondenza

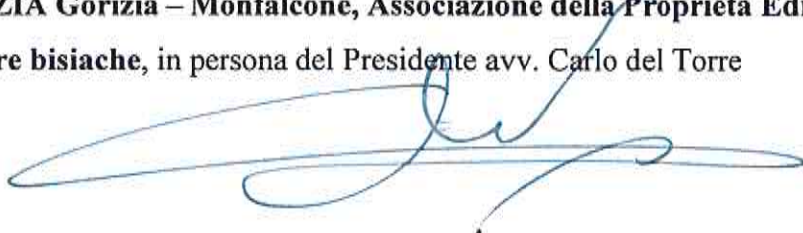
All. 5: Modello di attestazione unilaterale di rispondenza

All. 6: Modulo di richiesta avvio procedura di negoziazione paritetica e conciliazione

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Gorizia, 18.04.2018

- **CONFEDILIZIA Gorizia – Monfalcone, Associazione della Proprietà Edilizia del Friuli orientale e Terre bisiache**, in persona del Presidente avv. Carlo del Torre






- **UPPI Unione Piccoli Proprietari Immobiliari** in persona del proprio Presidente dr. Claudio Figar



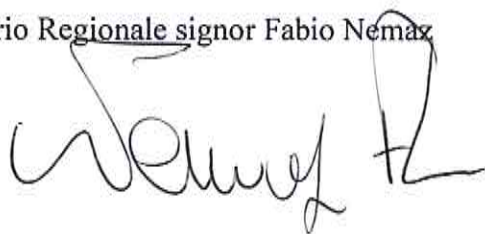
- **SUNIA** in persona del Legale Rappresentante provinciale signora Vivetta Nonis



- **SICET** in persona del proprio Segretario Regionale signora Alessandra Cragnolin



- **UNIAT** in persona del proprio Segretario Regionale signor Fabio Nemas



ZONA 1 CENTRO – SAN ROCCO SANT'ANNA – MONTESANTO PIAZZUTTA

Sono incluse nei limiti dei Quartieri le seguenti vie:

(fonte Regolamento per le Circoscrizioni di Decentramento del Comune di Gorizia)

CENTRO:

via Alfieri – via Alto Adige – via Angiolina – via Aquileia (sino al n. 26) – via degli Arcadi – via Arcivescovado – via Ariosto – via Barzellini – piazza Battisti – via Bellini – via Bellinzona – via Boccaccio – via Bombi – via del Boschetto – via Borsi – via Bosizio – via Brianza – via Brigata Casale (fino al 46 e 53) – via de Brignoli – via Buonarroti – via Cadore – via Cadorna – via Canova – via Cantore – via Cantù – via dei Capuccini – via Carnia – via Cascino – via Casentino – piazza Cavour – via Cocevia – via Codelli – via Colobini – via Contavalle – via Crispi – largo Culiati – viale d'Annunzio – via d'Azeglio – via Dante – via de Gasperi – via Diaz – piazza Divisione Julia – via Donizetti – via Duca d'Aosta – passaggio Edling – viale Fatebenefratelli – via Ferraris – via Filzi – via Friuli – via Galilei – via Galvani – via Garibaldi – via Giusti – via Goldoni – via Gozzi – via Grossi – vicolo del Guado – Corso Italia – via dei Leoni – via Leopardi – via Locchi – via Lorenzoni – Lungo Isonzo Argentina (fino al 101 escluso) – via dei Magazzini – via Mameli – via Maniaco – via di Manzano – via Manzoni – via Margotti – piazzale Martiri per la Libertà d'Italia – via Marzia – via Mascagni – via Mattioli – via Mazzini – via delle Monache – via Monferrato – via Morelli – piazza del Municipio – via Musnig – via Nievo – via Nizza – via IX Agosto – via Oberdan – viale Oriani – via Paolo Diacono – via Parini – via Pascoli – via Pellis – via Petrarca – via Pitteri – via Polesine – via Porta – via Puccini (escluso il civico 53) – via Rabatta – via Randaccio – via Rastello – via Renato Serra – via Rismondo – via Ristori (fino al 33 e 46 compresi) – via Roma – via Rossini – via Rotta – piazzale Saba – Corte S. Ilario – via S. Chiara – via Sauro – piazzale Seghizzi – via Tominz – via Trento – via Trieste (fino ai civici 46 e 151 compresi) – via del Velodromo – viale XXIV Maggio – largo XXVII Marzo – Corso Verdi – viale Virgilio – piazza della Vittoria – via Volta – via Zorutti.

SAN ROCCO SANT'ANNA:

via Aprica – via Alviano – via Baiamonti – via Blaserna – via Cantarutti – via Carlo von Czoernig – via della Casa Rossa – via Cipriani – via Colinelli – via Consortiva – via F.lli Cossar – via Cravos – via B. Croce – via della Bona – via Duse – via Fabiani – via Faidutti – via del Fauti – via Furlani – via Garzarolli – via Giovanni XXIII – via del Grabizio – via dei Lantieri – via Lasciac – via Lunga – via Monte Hermada – via Monte Lungo – via degli Orti – via Pajer di Monriva – via Parcar – via Puccini (il solo civico 53) – via Ristori (dai civici 37 e 50 in poi) – via F.lli Rosselli – via Salvemini – piazza S. Francesco – piazza S. Rocco – piazza S. Antonio – via della Scuola Agraria – via Signorini – via F.lli Stuparich – via Sverzutti – via Svevo – via III Armata – via Toscanini – via Toscolano – via Trieste (dal civico 50 al 152 e dal 153 al 273) – via Tuma – via Veniero – via Vittorio Veneto.

MONTESANTO PIAZZUTTA:

via dell'Angolo – via Antonini – via Ascoli – via Balilla – via Don Bosco – via Brass – via Brigata Etna – via Brigata Abruzzi – via Brigata Toscana – via del Brolo – via dei Buffolini – via dei Campi – via Capellaris – via della Cappella – via Caprin – via Carducci – via dei Catterini – via Ciconi – via del Colle – via Corno – via dei Coronini – via Corsica – via della Croce – piazza de Amicis – via Favetti – via Formica – via Foscolo – via Franconia – via Gibelli – via Giustiniani – via Kugy – via della Levada – via Luzzato – via Malta – piazzale Medaglie d'Oro – via Michelstaedter – via Mighetti – via del Molino – via del Monte Santo – salita Monteverde – via degli Orzoni – via dell'Ospitale – Largo Pacassi – via Palladio – via Paternolli – via S. Pellico – via Pecoto – Androna della Pergola – via dei Petrogalli – riva Piazzutta – via del Poligono – via del Rafut – via Rocca – via S. Angela Merici – via del S. Gabriele – via S. Giovanni – via del Santo – via delle Sassaie – via

della Scala – via Scaramuzza – via del Seminario – via Scodnik – via degli Scogli – piazza Tommaseo – via Tonzig – piazza della Transalpina – vicolo Tronco – via del Vaccano – viale XX Settembre.

ZONA 2 CAMPAGNUZZA – MADONNINA – STRACCIS – PIEDIMONTE – PIUMA

CAMPAGNUZZA:

via Aquileia (dal civico 26 e 35 in poi) – via della Barca – via Bolivia – via della Campagnuzza – via Capodistria – via del Carso (fino ai civici 32 e 43 inclusi) – piazzale Divisione Mantova – piazza Fiume – Lungo Isonzo Argentina (dal civico 101 in poi) – piazzale Maestri del Lavoro – via del Monte Nero – via dell'Ortigara – via del Pasubio – via Pola – via del S. Michele (fino ai civici 42 e 71 inclusi) – via Zara.

MADONNINA DEL FANTE:

via Brigata Avellino – via Brigata Campobasso – via Brigata Granatieri di Sardegna – via Brigata Lambro – via Brigata Re (fino al civico 30) – via Brigata Sassari – via Brigata Trapani – Stradone della Mainizza (fino al civico 111).

STRACCIS:

via Bassano – via Battistig – Località Bella Veduta (i soli civici 15 e 16) – via Brigata Casale (dal n. 46 e 53 in poi) – via Brigata Pavia – via Carrara – via Chinotto – via dei Cordaioli – viale Colombo – via della Colonia – piazzale Einaudi – via Filla – via Forte del Bosco – via Gallina – via dei Gelsi – via Gramsci – via Grado – via Matteotti – via Montecucco – via Paolini – via Papa – via Piave – via del Poggio – via del Torrione – via del Prato – piazzale Ritter – via Sile – via Spazzapan – località Straccis – via dei Torriani – via Toti – viale Venezia – via Vicenza.

PIEDIMONTE DEL CALVARIO:

via Attems – piazzale Bratuz – via Brigata Cuneo – Via Brigata Treviso – via del Cottonificio – via delle Grappate – via Madonnina del Fante – via del Monte Calvario – via IV Novembre – via del Pozzo – via San Giusto – via Slataper – via Sottomonte – località Vallone dell'Acqua – via delle Vigne.

PIUMA – S. MAURO – OSLAVIA:

Bella Veduta (inclusi i civici 15 e 16), Busa del Diau, Casa del Pozzo – Casal Minato – Case Noris – Castellada – Castel S. Mauro – Conigo – Costabona – Dosso del Bosniaco – Forte del Bosco (n.30) – Groppai – Lenzuolo Bianco – Madonnina d'Oslavia – Oslavia – Ossario – Piuma – Quota 188 – Tre Buchi – Villa Vasi – Vinci – Zona Sacra del Sabotino.

ZONA 3 LUCINICO – SANT'ANDREA

LUCINICO:

via Antico Castello – via dei Bersaglieri – via Boemo – via Brigata Re (dal civico 31 e 32 compresi alla fine) – via Campagna Bassa – via del Camposanto – via Cecotti (parte) – vie delle Chiese Antiche – via P. Cicuta - via del Collio – via Collodi – via Concordia – via degli Eroi – via Fonda – via della Fornace – loc. Gardisciuta – via G. Cesare – via A. Leonardis - via Licinio – Stradone della Mainizza (dal civico 112 in poi) – via C. Marega - via Maroncelli – via della Mochetta – via Nuova – via Osoppo – via Perco – via Persoglia – via Planiscig – via Rialto – via Rivoli – via Romana – Località alle Rupis – Corte S. Carlo – piazza San Giorgio – Località San Roc di Luzzinis – via Sartorio – via alla Stesa – via Tasso – via Udine – via delle Vallette – Strada Vecchia – via Venier – via Visini – via L. Visintin.



SANT'ANDREA:

via Abetti – località casa dell'Eremita – via del Carso (dal civico 44 e 52 in poi) – via Cavalleggeri di Lodi – via Cecotti (parte) – via Fermi – via Gabrscec – via Gragorcig – via dell'Industria – via Livenza – via Matajur – via Montasio – via Monte Canin – via Monte Festa – via Monte Grappa – via del Montello – via Monte Sabotino – via Monte Sei Busi – via Natisone – via Reggimento Piemonte Reale – Viadotto IV Stormo caccia – via Ressel – via Rutar – piazza S. Andrea – via S. Michele (dal civico 44 e 73 inclusi in poi) – via Tabai – via Tagliamento – via Ticino – via Timavo – via Trieste (dal civico 156 e 279 in poi) – via Trivigiano.

FASCE DI OSCILLAZIONE

Zona 1 CENTRO – SAN ROCCO SANT'ANNA – MONTESANTO PIAZZUTTA

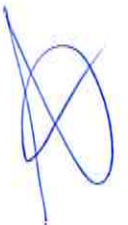
- Da un massimo di € 7,00 (sette\00) al metro quadro ad un minimo di € 1,50 (uno\50) al metro quadrato

Zona 2 CAMPAGNUZZA –MADONNINA – STRACCIS – PIEDIMONTE - PIUMA

- Da un massimo di € 6,5 (sei\50) al metro quadro ad un minimo di € 1,20 (uno\20) al metro quadrato

Zona 3 LUCINICO – SANT'ANDREA

- Da un massimo di € 6,00 (sei\00) al metro quadro ad un minimo di € 1,00 (uno\00) al metro quadrato



ELEMENTI OGGETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Aumento dei valori massimi di fascia fino al 30 (trenta)%

- Unità di qualsiasi categoria catastale vincolate ai sensi del d.lgs 42\2004 codice dei beni culturali e del paesaggio
- Unità con categoria catastale A\1, A\8 ed A\9

Aumento dei valori massimi di fascia fino al 10 (dieci)%

- Unità con categoria catastale A\2
- Unità di qualsiasi categoria catastale con classe energetica da A a D compresa.

Riduzione dei valori massimi di fascia del 10 (dieci) %

- Unità di qualsiasi categoria catastale con classe energetica G.



ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/1/2017

L'Organizzazione, in persona di, e l' Organizzazione.....in persona di..... firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di Gorizia depositato il.....

premesse che

A) il Sig. C.F.:..... residente a in Via/P.za n. nella qualità di locatore/conduuttore dell'immobile/porzione di immobile sito a Gorizia in Via/P.za..... n., piano.... int....., con contratto stipulato con il Sig. C.F.:, residente a..... in Via/P.za..... il e decorrenza il, registrato il..... al n.....presso l'Agenzia delle Entratein corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l'attestazione ex D.M. 16/1/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità, i seguenti elementi:

o, in alternativa, in caso di richiesta congiunta:

B) il Sig. C.F.: residente a in Via/P.za n. nella qualità di locatore e il Sig. C.F.:residente a in Via/P.za n. nella qualità di conduuttore dell'immobile/porzione di immobile sito a Gorizia in Via/P.za..... n., piano.... int....., con contratto stipulato il e decorrenza il, registrato il..... al n.....presso l'Agenzia delle Entratein corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, hanno presentato richiesta per l'attestazione ex D.M. 16/1/2017, dichiarando, sotto la loro responsabilità, i seguenti elementi:

CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell' Accordo territoriale

Superficie calpestabile in locazione comprese zone in uso promiscuo se locazione di porzione di unità	mq	= mq
Superficie corti o giardini in uso esclusivo entro i 50 metri quadrati	mq	= mq
Superficie corti o giardini in uso esclusivo oltre i 50 metri quadrati	mq x 0,15	= mq

TOTALE SUPERFICIE Mq._____

ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:

Unità di qualsiasi categoria catastale vincolate ai sensi del d.lgs 42\2004 codice dei beni culturali e del paesaggio, unita con categoria catastale A\1, A\8 ed A\9	+30 % max fascia	
Unita con categoria catastale A\2	+ 10 % max fascia	
Unità di qualsiasi categoria catastale con classe energetica da A a D compresa	+ 10 % max fascia	
Immobile arredato	+ 20 %	
Unità di qualsiasi categoria catastale con classe energetica G.	- 10 %	
Durata superiore alla minima legale: 4 anni	+ 4%	
Durata superiore alla minima legale: 5 anni	+ 7 %	
Durata superiore alla minima legale: 6 o più anni	+8 %	

ZONA _____ FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX _____ / _____
ELEMENTI E PARAMETRI n. _____ SUBFASCIA min/max _____ / _____ Valore applicato € _____
CANONE € MQ/MESE _____ x mq _____ = € _____ mensili = € _____ annuo

Tutto ciò premesso, le Organizzazioni....., come sopra rappresentate, sotto la propria responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTANO

che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di Gorizia depositato in data.....

A)	Il dichiarante	p. l'Organizzazione	p. l'Organizzazione
.....			
B)	I dichiaranti	p. l'Organizzazione	p. l'Organizzazione
.....			
.....			

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/1/2017

L'Organizzazione, firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di Gorizia depositato il, in persona di,

PREMESSO CHE

il Sig. C.F.: residente a in Via/P.za n. nella qualità di locatore/conduuttore dell'immobile/porzione di immobile sito a Gorizia in Via/P.za..... n., piano.... int....., con contratto stipulato con il Sig. C.F.:, residente a..... in Via/P.za..... il e decorrenza il, registrato il..... al n.....presso l'Agenzia delle Entrate/in corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l'attestazione ex D.M. 16/01/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità, i seguenti elementi:

CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell' Accordo territoriale

Superficie calpestabile in locazione comprese zone in uso promiscuo se locazione di porzione di unità	mq	= mq
Superficie corti o giardini in uso esclusivo entro i 50 metri quadrati	mq	= mq
Superficie corti o giardini in uso esclusivo oltre i 50 metri quadrati	mq x 0,15	= mq

TOTALE SUPERFICIE Mq. _____

ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:

Unità di qualsiasi categoria catastale vincolate ai sensi del d.lgs 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio, unita con categoria catastale A\1, A\8 ed A\9	+30 % max fascia	
Unità con categoria catastale A\2	+ 10 % max fascia	
Unità di qualsiasi categoria catastale con classe energetica da A a D compresa	+ 10 % max fascia	
Immobile arredato	+ 20 %	
Unità di qualsiasi categoria catastale con classe energetica G.	- 10 %	
Durata superiore alla minima legale: 4 anni	+ 4%	
Durata superiore alla minima legale: 5 anni	+ 7 %	
Durata superiore alla minima legale: 6 o più anni	+8 %	

TOTALE SUPERFICIE Mq. _____

ZONA _____ **FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX** _____ / _____

ELEMENTI E PARAMETRI n. _____ **SUBFASCIA min/max** _____ / _____ **Valore applicato €** _____

CANONE € mq/mese _____ x mq _____ = € _____ mensili = € _____ annuo

Tutto ciò premesso, l'Organizzazione....., come sopra rappresentata, sotto la propria responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTA

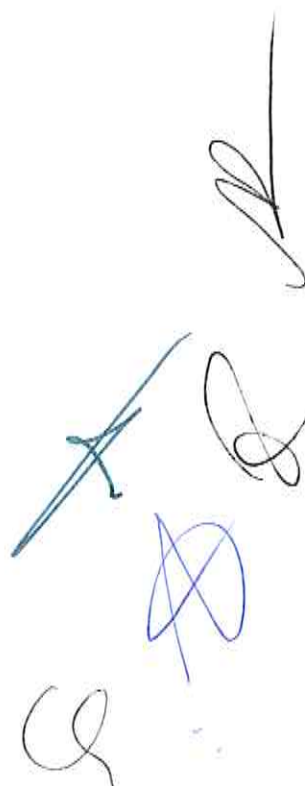
che i contenuti economici e normativi del contratto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di Gorizia depositato in data.....

Il dichiarante

p. l'Organizzazione

.....

.....

A collection of handwritten signatures and initials in the bottom right corner. There is a black signature at the top, a blue signature below it, a red signature below that, and several initials or smaller signatures in black and blue ink at the bottom.

**MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
PARITETICA E CONCILIAZIONE
(D.M. 16/1/2017)**

Il/la sottoscritto/a _____, C.F.: _____,
residente in _____ via/piazza
n. _____, sc. _____, int. _____, cap _____, mail / mail pec
_____ telefono _____ cellulare
_____, conduttore/locatore di immobile sito all'indirizzo di residenza sopra
indicato, ovvero in _____ via/piazza _____ n.
_____, sc. _____, int. _____, cap _____, con contratto di locazione abitativa:

- ☐ agevolato;
- ☐ transitorio;
- ☐ studenti universitari,
- ☐ libero, ex art. 2, comma 1, L. 431/98;
- ☐ ex art. 23, D.L. 133/2014, come convertito in legge (c.d. *Rent to buy*);
- ☐ altro _____

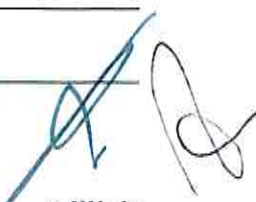
sottoscritto in data ____/____/____/ e registrato in data ____/____/____/ per la durata di ____ anni/mesi
con il locatore/conduttore Sig./Sig.ra/Soc. _____, C.F.: _____,
residente in _____ via/piazza
n. _____, sc. _____, int. _____, cap _____, al canone mensile di
Euro _____
avendo interesse ad avviare la procedura prevista dall'articolodel contratto di locazione per
questioni inerenti:

- ☐ interpretazione del contratto;
- ☐ esecuzione del contratto;
- ☐ attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;
- ☐ canone di locazione;
- ☐ oneri accessori;
- ☐ variazione dell'imposizione fiscale sull'immobile;
- ☐ sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;
- ☐ cessazione della locazione;
- ☐ condizione e manutenzione dell'immobile;
- ☐ funzionamento degli impianti e servizi;
- ☐ regolamento condominiale;
- ☐ altro _____

e fa presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):

CHIEDE

alla Organizzazione dei conduttori/Organizzazione della proprietà edilizia



_____ quale firmataria dell'Accordo territoriale sottoscritto ai sensi art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431 e del D.M. 16/1/2017, depositato in data __/__/____/ presso il Comune di _____ che, valutata l'ammissibilità della presente istanza ed indicato il negoziatore, proceda ai successivi adempimenti previsti dall'art. 3 del Regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale allegato E) al citato D.M. 16/1/2017, con accettazione da parte mia, in caso di formale costituzione della Commissione, di quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato Regolamento.

Ai fini della comunicazione al locatore/conduuttore della presente istanza si indica l'indirizzo di cui alla premessa, ovvero _____

Autorizzo/non autorizzo a recapitarmi le successive comunicazioni alla mail pec sopra indicata.

_____ li _____

Firma _____

